

Nella seduta del 15 novembre 2010 il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici ha designato Catello Aprea, Difensore civico della Basilicata, membro del Comitato Scientifico delle I.I.O.

6. La Commissione Mista Conciliativa presso l'ASP

L' Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con deliberazione n. 1357 del 31.12.2010, ha nominato il Difensore civico regionale Presidente della Commissione Mista Conciliativa che opera con lo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino/utente nei propri diritti.

La Commissione ha, in particolare il compito di riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora l' utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della decisione del Direttore Sanitario o Amministrativo e di esaminare i casi in cui l' URP, con adeguata motivazione, ha ritenuto di non essere in grado di proporre alcuna risposta all' interessato.

La C.M.C., che ha sede presso la struttura centrale dell'Azienda sanitaria Locale di Potenza, è composta da 5 membri:

- il Presidente nella figura del Difensore civico della Regione Basilicata o suo delegato;
- un rappresentante delle associazioni di volontariato e di tutela operanti nel territorio dell'ASL n. 3 ed iscritte all'Albo Regionale;
- un rappresentante di Cittadinanzattiva-T.D.M.;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un rappresentante dell'ASL da individuare fra il personale dipendente non facente parte dell'U.R.P. e sue articolazioni.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile U.R.P. o un suo delegato appartenente all' Ufficio dell' ambito territoriale di competenza.

La C.M.C. è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dura in carica 3 anni.

La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e purchè sia presente il Presidente.

Essa può anche avanzare proposte sulle materie riguardanti il miglior funzionamento delle strutture e servizi sanitari.

La C.M.C. decide di norma entro 40 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Direttore Generale e se fatta propria viene comunicata dal medesimo ai soggetti interessati.

Se il Direttore Generale non condivide la decisione della Commissione ne chiede il riesame, indicando i motivi del suo dissenso; la Commissione riesamina e decide definitivamente sul caso, anche alla luce dei motivi indicati dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunica la decisione della CMC a tutti i soggetti interessati.

7. Il Comitato per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza verso la donna

Il Difensore Civico Regionale, in data 25 marzo 2010, ha aderito al Protocollo d' intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne sottoscritto dalla Prefettura di potenza e da numerose Istituzioni e Associazioni di volontariato per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- l' analisi e il monitoraggio del fenomeno;
- lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi,
- la formazione degli operatori;
- l' emersione del fenomeno, in cui si inseriscono anche le iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
- l' assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi dell' episodio;

- la promozione di strategie comuni, dirette alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti di tutte le donne, senza nessuna esclusione, anche mediante la validazione di linee guida di intervento condivise.

PROPOSTE**1) Collocazione dell' istituto del Difensore civico nello Statuto regionale**

Il Difensore Civico, nato come controllore della Pubblica Amministrazione e garante dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della stessa, si è andato evolvendo nel tempo, assumendo sempre più la connotazione di garante dei diritti umani, cioè di quei diritti fondamentali, insiti nella natura umana e quindi preesistenti allo Stato e a qualsiasi organizzazione politico-amministrativa che deve riconoscerli e tutelarli in capo ad ogni uomo in quanto tale.

L'ambito dei diritti umani si è andato allargando in corrispondenza con la presa di coscienza di taluni aspetti fondamentali della vita umana all'interno della comunità, includendo diritti in passato sconosciuti o non riconosciuti, come, per esempio, il diritto alla riservatezza e il diritto alla buona amministrazione affermato dall'art. 97 della Costituzione Italiana, rafforzato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e inserito nel testo della Costituzione Europea.

Coerentemente con tale assunto, l’istituto del Difensore Civico, così come suggerito dal Gruppo di Lavoro tecnico-politico della III[^] Commissione del Congresso delle Regioni, va collocato nello Statuto Regionale nel contesto delle disposizioni in materia di Tutela dei diritti umani e di cittadinanza, anziché nel contesto degli Istituti di Rappresentanza e Partecipazione che indurrebbero ad una lettura diminutiva e fuorviante dell’istituto stesso, ridotto ad una funzione strumentale alla partecipazione procedimentale dei privati.

L’attuale “inquadramento” del Difensore civico in una megastruttura burocratica (l’Ufficio per le politiche della rappresentanza e della partecipazione) contrasta in maniera stridente con la legge 12 febbraio 2007, n. 5 che, all’art. 2, lo qualifica come un’autorità monocratica che “svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale”.

2) Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1997, n. 5
“Nuova disciplina del Difensore civico regionale”

Art. 3

Comma 5::

Dopo “Associazioni dei Lucani “ aggiungere: “ed i Lucani residenti all’Estero”.

Art. 4

Aggiungere il comma 5:

“La qualità dei rapporti con il Difensore Civico Regionale è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale dell’Amministrazione Regionale”.

Art. 5

Aggiungere il comma 4:

“Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri Regionali e degli Amministratori o Dirigenti delle Amministrazioni di cui all’art. 4 precedente”.

Art. 13

Aggiungere i seguenti commi:

-comma 5 “Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore Civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) Presidente della Regione, Assessore o Consigliere Regionale della Basilicata;
- b) Presidente, Assessore o Consigliere delle Province di Potenza e Matera;
- c) Sindaco o Assessore dei Comuni della Basilicata;
- d) Consigliere nei Comuni della Basilicata con popolazione superiore ai 5.000 abitanti”

- comma 6:

“Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Art. 15

- comma 3:

Sostituire le parole: “maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione” con “maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione”.

Art. 18

- comma 1:

Sostituirlo con il seguente: “E’ istituita la Segreteria dell’Ufficio del Difensore Civico, la cui dotazione organica è determinata d’intesa col Difensore Civico e stabilita come da allegato n. 1, che forma parte integrante della presente legge. (vedi proposta n. 3)

Il personale appartiene al ruolo del Consiglio Regionale e la sua assegnazione in via stabile è disposta, d’intesa con il Difensore Civico, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Allo stesso Ufficio può essere assegnato personale comandato o assunto con contratto a tempo determinato, su proposta del Difensore Civico.

Detto personale deve essere in possesso di idonea qualificazione, esperienza tecnico-giuridica ed amministrativa e di una elevata capacità di comunicazione con il pubblico”.

3) Pianta organica dell’ Ufficio del Difensore Civico Regionale

Come ho evidenziato sopra, la dotazione del personale di questo Ufficio è del tutto insufficiente ed inadeguata alle necessità ed ai compiti sempre crescenti assegnati alla difesa civica.

E’ necessario, pertanto, che esso abbia un proprio organico stabile alle dipendenze esclusive del Difensore Civico, così determinato:

- N. 1 Unità di categoria “D” Responsabile di P.O.

- N. 2 Unità di Categoria “D” (Ex Istruttore Direttivo Amministrativo) in possesso di Laurea In Giurisprudenza.
- N. 1 Unità di Categoria “C” (ex Istruttore Amministrativo).Addetto alla Segreteria particolare del Difensore Civico.
- N. 1 Unità di Categoria “B” (Operatore con esperienza di software di tipo applicativo ed operativo).

4) Pubblicizzazione della possibilità di sollecitare l'intervento del Difensore Civico

Come è noto, l' art. 3 della legge 241/90 prevede che in ogni provvedimento notificato al destinatario siano indicati il termine e l' Autorità cui è possibile ricorrere.

In aggiunta a tale prescrizione legislativa, nei provvedimenti emanati dalla Regione Basilicata sarebbe opportuno inserire la previsione della possibilità di richiedere l' intervento del Difensore Civico in qualità di garante dei principi di imparzialità, di buon andamento, di tempestività e di correttezza dell' azione amministrativa. La possibilità, cioè, di ottenere una tutela non giurisdizionale nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e comportamenti della regione che risultino in contrasto con i suddetti principi o che, comunque, rechino pregiudizio a diritti ed interessi individuali, diffusi o collettivi.

APPENDICE**1) Normativa di riferimento**

- ART. 97 **Costituzione della Repubblica Italiana**
- ARICOLI 41 e 43 **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**
- RISOLUZIONE 48/134 del 20/12/1993 **Assemblea Generale delle Nazioni Unite**
- RACCOMANDAZIONE 61 (1999) **Consiglio d'Europa**
- RISOLUZIONE 80 (1999) **Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa**
- DOCUMENTO della III Commissione del **Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003**
- CONCLUSIONI **prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004**
- RISOLUZIONE **del Congresso dei poteri locali e regionali – Strasburgo, 12 ottobre 2004**
- CARTA INTERNAZIONALE **del Difensore Civico Efficiente – EOI**
- LEGGE 8 giugno 1990 n. 142 – art. 8 – **“Ordinamento delle Autonomie Locali”, come modificato dall'art. 11 – D. Lgs. 267/2000;**
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241- articoli 22, 23 e 25 – **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata**

dalla legge 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 15/2005

- **LEGGE 104/1992 art. 36, comma 2 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”**
- **D.P.C.M. 19/05/1995 - Titolo II, art. 8 – “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”**
- **LEGGE 127/1997 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo “ – art. 16 (modificato dall’art. 2 – Legge 191/1998); art. 17, comma 45 (novellato dall’art. 136 – D Lgs. 267/2000)**
- **DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”**
- **DECRETO LEGGE 35 del 14/03/2005 convertito con Legge 80/2005 – art. 3**
- **LEGGE REGIONALE 11/1986 “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”, modifica dalla L.R. 6/88 e L.R. 59/00, art. 6**
- **LEGGE REGIONALE 6/1991 – art. 23 – “Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate”**
- **LEGGE REGIONALE 27/91 – art. 2, punto 6 – “Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna”**
- **LEGGE REGIONALE 12/1992 – art. 8 – “Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell’attività amministrativa”**

- LEGGE REGIONALE 21/1996 — art. 18 —
“Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”
- LEGGE REGIONALE 16/2002 — art. 28 —
“Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero”
- LEGGE REGIONALE 14/02/2007 **“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale”**
- LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007 n. 5
“Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”
- LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 11 —
“Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie”
- LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 18-
“Istituzione del Garante dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza”
- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191- art. 2 comma 186- **(Legge finanziaria 2010)**
- D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” e Legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42

Proposte di legge-quadro

- CAMERA dei Deputati n. 1879 P.d.L. Spini, Migliori ed altri **“Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale”**.
- CAMERA dei Deputati.P.d.L. n. 1382 On. Migliori e Gozi : **“Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale”**.

2- Il Difensore civico e la stampa

LA NUOVA
Venerdì 21 gennaio 2011

-19-

MATERA
CITTÀ

Il primo martedì di ogni mese
**Il Difensore civico ora
riceve anche a Matera**


Catello Aprea

MATERA- A decorrere dal prossimo mese di febbraio, il Difensore civico regionale sarà presente nell'Ufficio di Matera del Consiglio regionale (via Capelluti, 17) il primo martedì di ogni mese e riceverà il pubblico dalle ore 10,30 alle ore 13. Lo rende noto lo stesso Difensore civico, Catello Aprea, precisando il calendario degli appuntamenti: 2 febbraio - 2 marzo - 5 aprile - 3 maggio - 7 giugno - 5 luglio - 2 agosto - 6 settembre - 4 ottobre - 8 novembre - 6 dicembre.

Aprea informa inoltre i cittadini che, sia nella sede di Potenza (via Verrastro, 6 - sede del Consiglio regionale), che in quella di Matera, restano fermi gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio del Difensore civico regionale: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; il martedì e il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 17.

